

Codice A1816B

D.D. 12 settembre 2024, n. 1880

Demanio idrico fluviale. Pratica demaniale CNTG797 - Concessione demaniale breve per taglio piante su pertinenza demanile in sponda destra del Torrente Varaita nel Comune di Costigliole Saluzzo (CN) - Richiedente: Capellino Fabrizio legale rappresentante della Società Agricola Capellino F.lli s.s. -



ATTO DD 1880/A1816B/2024

DEL 12/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Demanio idrico fluviale. Pratica demaniale CNTG797 - Concessione demaniale breve per taglio piante su pertinenza demanile in sponda destra del Torrente Varaita nel Comune di Costigliole Saluzzo (CN) – Richiedente: Capellino Fabrizio legale rappresentante della Società Agricola Capellino F.lli s.s. -

Premesso che:

in data 27/03/2024, con nota assunta al prot. n. 15795/A1816B, il richiedente Sig. Capellino Fabrizio legale rappresentante della Società Agricola Capellino F.lli s.s. con sede in via Savigliano, 70 in Costigliole Saluzzo (CN) - (P.IVA 02547200044), ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione demaniale breve per il taglio piante (quantità stimata circa 162 q.li) su un'area demaniale di pertinenza del Torrente Varaita, in loc. Cascina Gancia nel Comune di Costigliole Saluzzo (rif. catastali Fg. nn. 7 – mappali 461-307-244--240-237);

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma del tecnico Dott. For. Dutto Simona nei quali è evidenziata la zona interessata dall'intervento richiesto, nonché la relativa documentazione fotografica dello stato dei luoghi (file: *Relazione .pdf.p7m; documento progettuale unico*);

- il taglio della vegetazione ripariale è regolato dal relativo regolamento forestale della Regione Piemonte n. 8/R del 08/12/2011;

- gli interventi sulle aree di taglio richieste in concessione rientrano nell'applicazione dell'art. 37 del Regolamento forestale ;

Considerato che:

- con nota prot. n. 19606/A1816B del 17/04/2024 è stata effettuata la comunicazione di avvio del

procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

- l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Costigliole Saluzzo (pubblicazione n. 278/2024 dal 02/05/2024 al 17/05/2024) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta come comunicato dal Comune con nota pervenuta al ns. prot. n. 30030/A1816B del 14/06/2024.

Preso atto che è stata effettuata visita in sopralluogo in data 24/05/2024 da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale – Cuneo, al fine di verificare lo stato dei luoghi e che l'uso dell'area per taglio piante in oggetto può ritenersi ammissibile.

Visto il parere di compatibilità idraulica pervenuto dall'AIPo – Agenzia Interregionale del fiume Po, Autorità idraulica competente (pratica AIPo n. 386/2024A), ns. prot. 29098/A1816B del 10/06/2024, favorevole con prescrizioni, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per l'intervento richiesto è stata prodotta la quantificazione del valore delle piante oggetto di taglio come previsto dai disposti di cui alla D.G.R. n. 18-2517 del 30/11/2015, definita nella documentazione agli atti, ammontante ad Euro 137,70 (Euro centotrentasette/70) e che pertanto viene ricondotto al canone minimo ricognitorio di € 191,00.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009 e s.m.i.;
- la D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;
- la D.G.R. n. 18-2517 del 30/11/2015;
- il decreto legislativo n.118/2011;
- il D. Lgs. 33/2013;
- il regolamento regionale n.11 del 21/12/2023 di modifica al R.R. di contabilità n. 9/2021;
- la L.R. 8 del 26/03/2024 "Legge di stabilità regionale 2024";
- la L.R. 01/08/2024, n. 20 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- a DGR n.46-117 del 02/08/2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n.20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-

2026";

DETERMINA

- di concedere al Sig. Capellino Fabrizio legale rappresentante della Società Agricola Capellino F.lli s.s., l'area demaniale di pertinenza del Torrente Varaita, in loc. Cascina Gancia nel Comune di Costigliole Saluzzo (rif. catastali Fg. nn. 7 – mappali 461-307-244--240-237), in corrispondenza di un filare sulla sponda destra della lunghezza di circa 63 m. per l'esecuzione degli interventi di taglio piante (peso stimato in 162,00 q.li) come individuati negli elaborati progettuali allegati all'istanza, depositati agli atti del Settore Tecnico regionale – Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione idraulica dell'AIPo (pratica AIPo n. 386/2024A ns. prot. 29098/A1816B del 10/06/2024) allegato alla presente per farne parte integrante e delle seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni:

Prescrizioni AIPo

1. il taglio dovrà essere effettuato in maniera selettiva, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
2. dovranno essere comunicate all'Agenzia le date di inizio e fine lavori;
3. non si potrà alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa;
4. è obbligo del richiedente procedere alla raccolta ed allontanamento del legname tagliato e di quello schiantato dalle aree interessate dal taglio di cui al presente parere, avendo cura di portare i materiali di risulta in discariche autorizzate;
5. se non espressamente autorizzato, è fatto, altresì, divieto assoluto di formare cumuli di materiali nel corso d'acqua e nelle aree golenali adiacenti, benché con carattere temporaneo;
6. tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante di cui al presente parere dovranno essere ripristinate al termine dello stesso; in particolare, è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo;
7. rimane a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza della lavorazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, svincolando l'Agenzia da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto, il richiedente prima dell'inizio delle operazioni di taglio e durante il loro svolgimento, dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguenti agli eventi meteorici

Ulteriori prescrizioni

- a. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nella planimetria allegata al progetto e dovrà essere conforme ai medesimi elaborati. Eventuali varianti dovranno essere preventivamente autorizzate;
- b. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La ditta concessionaria è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare a causa dei lavori effettuati, dagli operai impiegati e dei mezzi d'opera utilizzati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spesa tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- c. le operazioni di taglio dovranno essere eseguite in osservanza alla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e s.m.i. ed *omissis* al D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e per quanto non espresso, alle prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- d. il quantitativo della massa legnosa interessata dall'intervento di taglio non dovrà superare quello indicato negli elaborati progettuali;
- e. lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica, alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia e al di fuori di aree di possibile esondazione così come prescritto dall'art. 33 (Scarti di lavorazione) del D.P.G.R. n. 8/R

del 20/09/2011 e s.m.i. e comunque ad una distanza maggiore di 4,00 m come ai sensi del R.D. 523/1904;

- f. i residui delle lavorazioni (ramaglie, scarti di lavorazione, ecc.) dovranno essere opportunamente smaltiti in base alla normativa vigente;
- g. le operazioni che saranno eseguite non dovranno arrecare danno o pregiudizio alle sponde e all'alveo del corso d'acqua;
- h. eventuali vie di esbosco, realizzazioni temporanee funzionali all'esecuzione degli interventi, dovranno avere le caratteristiche di cui all'art. 52 comma c) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- i. dovranno essere rispettate tutte le normative in materia di sicurezza;
- j. il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in anni 1 (uno) dalla data del presente provvedimento;
- k. la ditta concessionaria dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo del Settore Tecnico regionale – Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- l. si dovrà rispettare quanto indicato all'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
- m. la presente concessione è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
- n. è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;
- o. il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

- di dare atto che gli importi versati in data 23/08/2024 dalla Società, pari a € 191,00 a titolo di canone, e € 191,00 quale deposito cauzionale, comedefinito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018 (aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021), sono stati accertati e impegnati con Determinazione Dirigenziale 1492/A1816B del 18/07/2024.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori:

Dalmasso - Cravero

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori